

I due cataloghi delle ‘leges damnatae’ al crocevia del diritto europeo

È grazie all'utilissima segnalazione dell'amico Peter Gröschler di Mainz che sono riuscito a reperire una lettura ottocentesca – ulteriore rispetto a quelle che avevo individuato nella presentazione della traduzione critica dell'opera del van Eck¹ – grazie alla quale è possibile lumeggiare ancor meglio il significato storico e culturale del 'doppio catalogo' delle *leges damnatae*.

Oltre alle 'Anmerkungen' che il Walch aveva redatto, nel 1802, alla *Hermeneutica iuris* dello Eckard², nonché all'*Einleitung* dello Spangenberg³, che risale al 1817, le *leges damnatae*, ovvero le croci dei giuristi europei, sono prese in considerazione, infatti, anche nel primo tomo della *Römische Rechtsgeschichte* del Rudorff⁴, cui si devono alcune interessanti osservazioni.

Ma andiamo per ordine.

Gli esametri verosimilmente medievali – come anch'io ipotizzo⁵, pur senza una prova concreta in tal senso: probabilmente, è più corretto dire, semmai, che questi versi presuppongono la Glossa e la sua circolazione in Europa – che individuano i testi del *Corpus iuris* considerati in assoluto più problematici, riportati integralmente, per quel che io sappia, nel solo frontespizio della pressoché sconosciuta dissertazione dottorale – discussa il 16 aprile 1697 a Praga – di Kryštof Böhme⁶, elencano

¹ C. van Eck, *Le sette leggi dannate delle Pandette. Ovvero, le croci dei giuristi*, presentazione, traduzione critica e testo a cura di R. Fercia, Pisa 2020, 11 ss.

² C.H. Eckard *Hermeneutica iuris* recensuit perpetuisque notis illustravit C.F. Walchius, editio nova auctior et emendatior curante C.W. Walch, Lipsiae, in libreria Weidmanniana, 1802, accessibile liberamente nel portale «Google Libri», <https://books.google.it/>, al libro I, cap. 3, *De Latinitate et stilo veterum iurisconsultorum*, 178 s. (si tratta appunto delle nelle 'Anmerkungen' del Walch al § 94).

³ E. Spangenberg, *Einleitung in das römisch-justinianeische Rechtsbuch oder Corpus juris civilis Romani*, Hannover 1817, 43 e nt. 53, accessibile liberamente nel portale «Google Libri», <https://books.google.it/>.

⁴ A.F. Rudorff, *Römische Rechtsgeschichte. In zwei Banden zum akademischen Gebrauch*, I, *Rechtsbildung*, Leipzig 1857, 340, accessibile liberamente nel portale «Google Libri», <https://books.google.it/>.

⁵ Come prima di me G.C.J.J. van den Bergh, *Die holländische elegante Schule. Ein Beitrag zur Geschichte von Humanismus und Rechtswissenschaft in den Niederlanden 1500-1800*, Frankfurt am Main 2002, 178.

⁶ *Dissertationes juridicae canonico-civiles Ad certos Canones, Capitula, & Leges Utriusque Juris, praecipue ad 12. Leges famosiores, partim, ut vocant damnatas, partim subtiles & utiles, his versibus comprehensas [...]* pro consequenda in utroque jure laurea publice propugnandas su-

complessivamente dodici *leges*, contenute tanto nel Digesto, quanto nel Codice:

Damnatur Mater, damnatur Lectaque, Frater:
Damnatur Gallus, damnatur Filius, Ejus.
Famosa et bona lex est Vinum, Non dubiumque:
Lex Quoties, lex Rem, lex Barbariusque Philippus:
Lex Diffamari petit his etiam associari.

Questo catalogo – chiamiamolo così – ‘tradizionale’ sembra potersi distinguere in due nuclei fondamentali: da una parte i primi due versi, che individuano sei leggi ‘*damnatae*’; dall’altra gli ultimi tre – derivanti secondo me da un nucleo recenziore, verosimilmente formatosi in un’area geografica europea differente⁷ – che ne ricordano altre sei come ‘*famosae*’, difficilmente ignoti, peraltro, al van Eck, in quanto ad essi egli attinge per la ‘ricollocazione’ della legge Vinum.

Il primo nucleo di questa versificazione elenca, dunque, come oggetto di *damnatio* le *leges Mater*, 19 ff. *de inofficioso testamento* (Paul. 2 *quaest.* D. 5.2.19); *Lecta*, 40 ff. *de rebus creditis* (Paul. 3 *quaest.* D. 12.1.40); *Frater* (a fratre), ff. 38 *de conditione indebiti* (Afr. 9 *quaest.* D. 12.6.38); *Gallus*, 29 ff. *de liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis* (Scaev. 6 *quaest.* D. 28.2.29); *Filium* (al nominativo, per ovvie ragioni di coerenza sintattica, nel secondo esametro), 24 C. *familiae erciscundae* (Imp. Diocl. et Max. AA. et CC. Socrati C. 3.36.24); *Ejus*, 41 ff. *de rebus creditis* (Afr. 8 *quaest.* D. 12.1.41).

scepit Christophorus Bernardus Böhm, Bohemus Laubnensis, Artium Liberalium et Philosophiae Magister, SS. Theologiae Baccalaureus, Juris Utriusque Candidatus, Anno MDCXCVII. die 16. Mensis Aprilis, horis postmeridie consuetis, accessibile liberamente nel portale «Google Libri», <https://books.google.it/>.

⁷ Avvalora questa ipotesi la traccia, in una corrispondenza di Grozio dell’estate del 1601 (edita a cura di Henk Nellen nel 2001 e consultabile nel portale della DBNL, la «Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren», <https://www.dbnl.org/>, a questo url: https://www.dbnl.org/tekst/groo001brie17_01/groo001brie17_01_0009.php), di un commento ideato da quest’ultimo in età giovanile – ma rimasto inedito: van Eck non lo conosce, pur evocando Grozio nei commenti a D. 17.2.69 ed a D. 28.2.29 – alle ‘sei’ *leges damnatae* del *Corpus iuris*: «In iure – quanquam plus temporis forensi actioni quam nuda scientiae exercitio tribuendum existimem – tamen haec, si fata sinent, lucem non effugient, ne quis posthac criminetur nos Musarum deliciis inescatos Themidis non frequentasse sacrarium. Commentarius in sex leges difficillimas, quas damnatas vocant, iam ante biennium absolutus». Sul punto cfr. H. Nellen, *Hugo Grotius. A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 1583-1645* (trans. from the Dutch by J.C. Grayson) Leiden-Boston, 2014, 59; R.W. Lee, *The Introduction to the Jurisprudence of Holland (Inleiding tot de Hollandse Rechts- Geleertheyd) of Hugo Grotius*, in *Transactions of the Grotius Society*, XVI, 1930, Problems of Peace and War, Papers Read before the Society in the Year 1930, 31. Riterrei dunque che Grozio si riferisse all’elenco contenuto nei primi due esametri riportati dal Böhm; se ciò è vero, il catalogo delle ‘sette’ leggi dannate è un’invenzione del van Eck (o, meglio della scuola in cui si riconosceva, e dunque della scuola di Johannes Voet).

Il secondo nucleo, quindi, accosta alle *leges 'damnatae'* una seconda serie di *leges* etichettate – lo dicevamo – come '*famosae*': si tratta delle *leges* Vinum, 22 ff. *de rebus creditis* (Iul. 4 *ex Minicio* D. 12.1.22); Non dubium, 5 C. *de legibus et constitutionibus principum* (Impp. Theod. et Valent. AA. Florentio pp. C. 1.14.5); Quoties, 15 C. *de rei vindicatione* (Impp. Diocl. et Max. AA. et CC. Aurelio Proculino C. 3.32.15); Rem, 2 C. *de rescindenda venditione* (Impp. Diocl. et Max. AA. Aurelio Lupo C. 4.44.2); Barbarius Philippus, 3 ff. *de officio praetorum* (Ulp. 38 *ad Sab.* D. 1.14.3); Diffamari, 5 C. *de ingenuis manumissis* (Impp. Diocl. et Max. AA. et CC. Crescenti C. 7.14.5).

Qualche anno prima che il Böhm si addottorasse, però, la dissertazione di Cornelis van Eck, discussa a Leiden il 18 giugno 1682, prospettava un catalogo alquanto differente, limitato – secondo me per ragioni collegate alla simbologia del numero – a sette testi tratti esclusivamente dal Digesto⁸: fra le *leges* evocate nei primi due esametri, il giurista olandese sceglie Lecta, Frater e Gallus, e lascia da parte Mater, Filium ed Ejus; tra quelle individuate negli altri tre, esamina la legge Vinum e inserisce *ex novo* le leggi Centum Capuae, 8 ff. *de eo quod certo loco* (Afr. 3 *quaest.* D. 13.4.8), Cum societas, 69 ff. *pro socio* (Ulp. 32 *ad ed.* D. 17.2.69), e Periculi pretium, 5 ff. *de nautico foenore* (Scaev. 3 *resp.* D. 22.2.5).

Come osservava Raffaello Ricci nel 1892, i due cataloghi non sono corrispondenti, ma la riflessione scientifica evocata – Eckard-Walch e Spangenberg – non sembra averne consapevolezza⁹.

Il Walch, nelle 'Anmerkungen' all'opera dell'Eckard, riporta i primi due esametri trascritti nel frontespizio della tesi del Böhm, ma contestualmente li collega alla tesi del van Eck, che concerne appunto un diverso elenco; e così pure lo Spangenberg, come se, nel corso dei secoli, i versi creati per ricordare tra serio e faceto le croci dei giuristi fossero divenuti più oscuri delle croci stesse.

È dunque significativo che alla metà dell'Ottocento il Rudorff, allievo di Savigny, cerchi di dare una spiegazione alla diversità tra i due cataloghi.

«Eine andere Bewandniss hat es» – scrive il Rudorff discutendo dell'autorità della Glossa – «mit den Schwierigkeiten der Interpretation, welche die Glosse nicht ausschliessen: Für unerklärbar (*Leges damnatae*) galten die Glossatoren 6 Stellen», cioè i passi indicati nei primi due esametri riportati dal Böhm. Gli ultimi tre esametri paiono ignorati: egli però, ben significativamente evidenziava come «erst in neuerer Zeit hat man von *septem cruces Iurisconsultorum* oder

⁸ Diligentemente trascritti da R. Stammler, *Aufgaben aus dem römischen Recht zum selbstthätigen einarbeiten in das System des römischen Privatrechts*, Leipzig 1901, 243 ss.

⁹ *Sunto dei verbali delle riunioni dell'Istituto*, in *BIDR.* 5, 1892, 46 s.

leges damnatae gesprochen», evocando al riguardo la dissertazione dottorale del van Eck.

È dunque con Rudorff, alla metà dell'Ottocento, che la scienza giuridica europea riacquista una certa consapevolezza circa la tradizione di queste *leges* problematiche: è lui, pur ignorando nel loro complesso i cinque esametri che figurano nel frontespizio della tesi del Böhm, ad individuare chiaramente i passi evocati nei primi due.

Le fonti di Rudorff, con ogni probabilità, erano Spangenberg e le 'Anmerkungen' del Walch, come può desumersi dalla circostanza che gli apparati coincidono esattamente nella citazione di van Eck sia dall'edizione del 1682 sia dalla sua riproposizione nel *Supplementum novi thesauri juris civilis et canonici* di Gerard Meerman, edito postumo a L'Aja nel 1780, Apud Nicolaum van Daa-len¹⁰: il che ci riporta ancora all'Olanda.

Forse anche Spangenberg, almeno per come prospetta la veste grafica del suo testo, percepiva – quanto meno sul piano 'numerico' – la differenza tra l'elenco 'medievale' e quello 'olandese', ma non sembra avesse interesse a comprenderne le ragioni: non escluderei allora che Rudorff intendesse più che altro precisare un qualcosa di implicito nel discorso di Spangenberg.

Ma Rudorff è proiettato nel futuro molto più di quanto a volte s'immagini, e per lui van Eck è già 'storia': il tentativo preleneliano – che risale al 1869 – di ricostruire l'editto perpetuo, al di là dei rilievi censori del Maestro di Friburgo, colpisce per la contemporaneità del progetto di ricerca¹¹.

Comunque sia, è sicuramente la svolta olandese a riconfigurare il catalogo.

Il nuovo 'catalogo olandese', infatti, non coincide con quello medievale, e configura una silloge che, pur tenendo conto dei cinque esametri 'tradizionali', individua altre *crucis* accostate in modo tale da creare una specifica attenzione per questioni di immediato impatto pratico, tutte collocate nel Digesto.

La scelta del van Eck, più precisamente, prende in considerazione l'accordo associativo per l'approvvigionamento ai mercati alimentari – la legge *Cum societas*: secondo me, nella visione del van Eck si tratta di una sorta di scopo mutualistico *ante litteram*, ma il passo va oggi letto nel senso che «uno dei soci si era riservato, per così dire, il diritto di riscattare le quote degli altri ad un prezzo determinato, ed Ulpiano discuteva dell'azione spettante a questi ultimi, ove, effettuato il riscatto, il prezzo non venisse pagato, optando per il concorso

¹⁰ Anche quest'opera è accessibile liberamente nel portale «Google Libri», <https://books.google.it/>.

¹¹ A.F. Rudorff, *'De iuris dictione edictum'. Edicti perpetui quae reliqua sunt*, Lipsiae, 1869, accessibile liberamente nel portale «Google Libri», <https://books.google.it/>.

fra l'*actio venditi* e l'*actio pro socio*»¹² – nonché un aspetto particolare della disciplina delle successioni per causa di morte, ovvero la problematica legge Gallus, che contiene una rielaborazione parafrastica¹³ di una *quaestio* di Scevola in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di discendenti, per la cui interpretazione il giovane giurista non poteva disporre, come è consentito all'attuale esegeta, del Gaio veronese¹⁴; ma soprattutto sviluppa l'esposizione intorno al tema della centralità del *creditum*: ben cinque delle sette *leges damnatae* concernono, infatti, il mutuo (mutuo di derrate, la legge Vinum; mutuo endofamiliare, la legge Frater), la disciplina dell'ammortamento in rate costanti comprensive di capitale ed interessi risultante dalla semplice interpretazione del rapporto tra *conventio* e *stipulatio* (legge Lecta), il regime del pagamento da eseguirsi in luogo determinato e la sua garanzia (legge Centum Capuae) ed, infine, i casi della maggiorazione dell'interesse nell'ipotesi di finanziamento implicante uno specifico rischio per il finanziatore (legge Periculi pretium).

Come nella coeva pittura olandese, van Eck va alla ricerca delle 'forme giuridiche del quotidiano'¹⁵: il futuro *professor iuris hodierni* dell'Università di Utrecht¹⁶ è una delle prime figure di giurista contemporaneo attento alla storia per interpretare le istanze del presente.

Ed i dipinti del van Eck più convincenti sono forse proprio i commenti – freschi come quelli di un grande esegeta contemporaneo – alle leggi Lecta e Frater.

Nella sua opera giovanile, ed in particolare in queste ultime due letture, si fondono le raffinate istanze – filologiche come sistematiche – della scienza dei Culti con la visione pratica dell'Usus modernus che, proprio sul finire del XVII secolo, esprimeva il miglior prodotto della recezione del diritto romano in Germania, dove il Reichskammergericht del Sacro Romano Impero, dal 1495, adoperava il diritto romano seguendo le grandi linee tracciate dai commentatori trecenteschi¹⁷ i quali, pur muovendo dalla Glossa accursiana, lasciavano l'approccio puramente lemmatico che connotava quell'esperienza dugentesca –

¹² M. Talamanca, voce *Società (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano 1990, 844, nt. 326.

¹³ Cfr. per tutti O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae 1889, col. 276.

¹⁴ Ed in particolare di Gai 2.130-134: cfr. ampiamente, su questi aspetti, F. Lamberti, *Studi sui 'postumi' nell'esperienza giuridica romana II. Profili del regime classico*, Milano 2001, 137 ss. e 163 ss.

¹⁵ Parafrasando il titolo della ricerca di T. Todorov, *Elogio del quotidiano. Saggio sulla pittura olandese del Seicento* (trad. it. di R. de Mambro Santos de *Éloge du quotidien. Essai sur la peinture hollandaise di XVII^e siècle*, Paris 1997), Sant'Oreste-Roma 2000, *passim*.

¹⁶ M. Ashmann, *Eck, Cornelis van (1662-1732)*, in *Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, herausgegeben von M. Stolleis, München 1995, 186.

¹⁷ Cfr. C.A. Cannata - A. Gambaro, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, II, *Dal medioevo all'epoca contemporanea*, Torino 1989⁴, 192 ss.

peraltro mai venuta meno, dato che prima della diffusione delle attuali edizioni critiche il giurista europeo, come è ovvio e naturale, adopera sistematicamente il *Corpus iuris* glossato – per andare alla ricerca, forti della logica tomistica, della *ratio legis*.

L'attenzione alla filologia, e dunque al testo del *Corpus iuris* visto come problema in sé; il connubio tra *ratio legis* e ricerca del sistema; il ricorso alla logica cartesiana sotto l'influsso spinoziano dell'applicazione alle scienze umane del metodo proprio delle scienze matematiche e naturali sono il quadro per consente di comprendere il significato culturale e pratico della tesi dottorale del van Eck.

Riccardo Fercia
Università di Cagliari
ricfer@unica.it